



OGGETTO: MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELL' INFERMIERE - SIG.RA OMBRETTA RANCATI. ~~DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2080 del 19/05/2026~~

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che la dipendente Sig.ra Ombretta RANCATI risulta attualmente in servizio con la qualifica di Infermiere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative dal 01/07/2025 al 30/06/2026;

PRESO ATTO che la dipendente interessata ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative dal 01/07/2026 al 30/06/2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del vigente C.C.N.L. 27.10.2025 del comparto sanità che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- gli artt. 74 e 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità che disciplina l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- l'art. 13 del vigente C.C.I.A. 15.10.2019 inerente al disciplinamento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore f.f. della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie, di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente in parola nella percentuale del 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative dal 01/07/2026 al 30/06/2027, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su cinque giornate lavorative settimanali, con la precisazione che la prestazione lavorativa si articolerà dal lunedì al venerdì con il seguente orario di servizio: dalle 8:00 alle 13:24. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Ferie e festività soppresse: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla Sig.ra Miryam Catalano, che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Paolo Zanichelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;



ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Sig.ra Ombretta RANCATI, con la qualifica di Infermiere a tempo indeterminato, il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative con decorrenza dal 01/07/2026 al 30/06/2027, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni che verranno sottoscritte tra l'Amministrazione e la dipendente nel relativo contratto individuale:
 - Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su cinque giornate lavorative settimanali, con la precisazione che la prestazione lavorativa si articolerà dal lunedì al venerdì con il seguente orario di servizio: dalle 8:00 alle 13:24. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Ferie e festività soppresse: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
 - Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo STOCCO)